

Regolamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado

Premessa

Il presente regolamento è redatto ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, con modifiche e integrazioni in base al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla nota MIUR prot. 3602/PO del 31 luglio 2008.

Il regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche a cui ripetutamente si richiamano la Carta dei servizi, il Regolamento d'Istituto e il Progetto di offerta formativa dell'Istituto Comprensivo "C.Gouthier".

Per favorire la serena convivenza di tutti la scuola attua iniziative volte a prevenire e sanzionare tutti i comportamenti che vanno dalla trasgressione delle comuni regole sociali agli episodi più gravi di violenza e bullismo.

Art. 1- Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità e regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Non solo nell'adempimento del proprio dovere, ma anche nell'esercizio dei propri diritti gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e a far valere le proprie ragioni senza assumere atteggiamenti offensivi nei confronti di chicchessia.

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli alunni condividono con le altre componenti scolastiche la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto secondo la normativa in materia.

2. In particolare, si configurano come mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

2.1) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale:

a) ritardi reiterati non adeguatamente motivati dall'alunno e non giustificati dai genitori;

b) assenze non giustificate dai genitori

- *sanzioni applicabili (a,b)*: quelle di cui ai numeri 1) e 2) del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento;

c) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a uscite anticipate non autorizzate, allontanamento (anche momentaneo) non autorizzato dall'aula o dall'area scolastica, esposizione a rischi di incolumità della propria persona o degli altri soggetti della comunità scolastica;

d) dichiarazioni verbali false o falsificazioni di documenti, giustificazioni, giudizi o firme;

- *sanzioni applicabili (c,d)*: quelle di cui ai numeri 3) e 4) del successivo articolo 2, da graduare

in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento;

e) utilizzo improprio o scorretto di strumenti elettronici digitali personali, quali telefoni cellulari, smartphone, netbook, tablet, lettori MP3, console videogiochi e simili;

- *sanzioni applicabili (e)*: quelle di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 3, da graduare a seconda della gravità dell'uso improprio e della reiterazione della mancanza.

2.2) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica:

a) comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: personale della scuola e alunni, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica;

- *sanzioni applicabili*: quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento;

b) comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico (gite, visite di istruzione, attività sportive, di orientamento o comunque organizzate dalla scuola con la presenza di personale scolastico).

Costituiscono comportamenti lesivi dell'integrità fisica altrui tutti gli atti di sopraffazione, aggressione, violenza.

Tali comportamenti sono ritenuti di particolare gravità se ripetuti dalla stessa persona nonostante sia stato sanzionato per fatti analoghi e/o se sono atti di aggressione verso coetanei disabili o comunque in difficoltà.

- *sanzioni applicabili*: quelle di cui al numero 4) del successivo articolo 2 per i comportamenti volontariamente lesivi;

La reiterazione dello stesso atto lesivo o di atti di gravità equivalente costituisce un fatto di elevata gravità e comporta una sanzione di livello elevato (sanzioni di cui al n. 4 e 5 del successivo art.2).

Quelle di cui ai numeri 3) e 4) per le lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

2.3) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e del patrimonio della scuola in genere:

a) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

- *sanzioni applicabili*: quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento;

b) volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico;

- *sanzioni applicabili*: quelle di cui ai numeri 3) e 4) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 2 - *Sanzioni per le mancanze disciplinari*

Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento:

1) il richiamo verbale da annotare sul registro o agenda di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;

per i comportamenti lesivi dell'altrui personalità o dell'altrui integrità fisica il richiamo verbale va annotato anche sul diario personale dell'alunno dal docente che ha rilevato il comportamento lesivo;

- 2) la censura verbale da annotare sul registro o agenda di classe irrogata dal capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- 3) la censura scritta, con specifica comunicazione alla famiglia, irrogata dal capo di Istituto a seguito di segnalazione, concordata con gli insegnanti di classe, di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare da annotare per memoria anche sul registro o agenda di classe;
- 4) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro o agenda di classe; esclusione temporanea o per l'intero anno scolastico da attività (corsi vari di nuoto, sci, atletica, gite, ecc.) o da particolari momenti educativi (mensa, ecc.), da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro o agenda di classe;
- 5) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro o agenda di classe.

Art. 3 - Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

- 1) La responsabilità disciplinare è personale.
Peraltro, i principi di obiettività e di imparzialità a cui si richiama il presente regolamento, considerato il delicato compito che la scuola è chiamata a svolgere, non possono non tener conto della situazione personale dell'alunno nell'erogazione delle sanzioni.
- 2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
- 5) Nel caso in cui si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
- 6) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
- 7) Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.
- 8) La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
- 9) L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 4 - Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni.

Oltre ai singoli soggetti già individuati, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 1), 2), 3), le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 4) e 5) sono irrogate esclusivamente dal

Consiglio di classe o di interclasse, nella loro forma allargata. Non sono previste surroghe in caso di assenza.

Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

- 1) Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
 - contestazione dell'addebito ed invito all'alunno ad esporre le proprie ragioni,
 - esposizione delle proprie ragioni da parte dell'alunno, salvo volontà contraria, ed eventuale verifica istruttoria sulle stesse,
 - deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto,
 - in caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all'alunno e ai genitori, con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.
- 2) Le sanzioni disciplinari dal 3) al 5) devono essere comunicate per iscritto, tempestivamente, ai genitori dell'alunno; le sanzioni di cui al n. 1) e 2) devono essere comunicate sul diario o su un quaderno dell'alunno a cura del docente che ha rilevato il comportamento lesivo e/o in occasione dei periodici colloqui individuali o della prevista informazione infraquadrimestrale.

Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo disciplinare dell'alunno e seguono lo studente in occasione del suo trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono dati sensibili (fatta salva la tutela di altre persone coinvolte in riferimento al D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007)

Art. 6 - Organo di garanzia.

In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, all'art. 5 comma 2, è costituito un organo di garanzia, al quale alunni e genitori possono ricorrere avverso le sanzioni disciplinari previste al punto 4) e 5) dell'art. 2 del presente regolamento.

L'organo di garanzia è composto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, che lo convoca e presiede, da un genitore, due docenti e un collaboratore scolastico, eletti dal Consiglio d'Istituto e non facenti parte della Giunta esecutiva.

I membri dell'organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno ricorrente o come collaboratore scolastico personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l'organo di garanzia risulta costituito dalla restante parte dei suoi membri e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

In caso di incompatibilità del presidente, il membro più anziano convoca e presiede l'organo di garanzia.